

TRIBUNALE DI TRAPANI

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

Premesso che l'art. 23 comma 9 bis del D.L. 137/2020, così come novellato dalla legge n.176/2020, ha previsto il rilascio in via informatica della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria previsti dall'art. 485 c.p.c.

Si conviene la stipula e la operatività del seguente protocollo a far data dalla sua sottoscrizione.

PROTOCOLLO PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLA FORMULA ESECUTIVA E DELLA CERTIFICAZIONE DI PASSAGGIO IN GIUDICATO

RICHIESTA E RILASCIO DELLA FORMULA ESECUTIVA

Gli Avvocati che intendano richiedere il rilascio della formula esecutiva su un atto giudiziario (es. sentenze, decreti ingiuntivi, ordinanze ex artt.186 bis, 423 e 648 cpc, verbali di conciliazione, ordinanze di assegnazione somme nelle esecuzioni mobiliari, presso terzi, immobiliari, convalide di sfratto etc...) dovranno **DEPOSITARE** apposita istanza nel fascicolo telematico del relativo procedimento, introdotta come "*atto generico*" e denominata **OBBLIGATORIAMENTE** "*richiesta di rilascio di formula esecutiva*", indicando nelle note per la cancelleria la locuzione: "*richiesta di rilascio di formula esecutiva*"; l'istanza dovrà essere redatta secondo il seguente modello:

Tribunale di Trapani

Il sottoscritto Avvocato: COGNOME E NOME
in qualità di Procuratore della parte: COGNOME E NOME
in riferimento al proc. nr. _____ R.G.

Chiede il rilascio, senza urgenza, di n. 1 copia conforme di

- decreto ingiuntivo nr.*
- sentenza nr.*
- ordinanza di convalida*
- altro*

Emesso/a in data

Munito/a di formula esecutiva in favore di:

Allega

Trapani

Firma Avvocato

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

(da depositare in forma telematica)

Copia dell'atto su cui si chiede il rilascio della formula ex art. 475 cpc.

Qualora si tratti di decreto ingiuntivo (originariamente NON provvisoriamente esecutivo), l'avvocato dovrà allegare all'istanza, su un unico PDF, la scansione del ricorso, del decreto ingiuntivo, della relata di notifica e la prova del perfezionamento della stessa, corredata dall'attestazione di conformità sottoscritta dallo stesso difensore.

Per le procedure di rilascio, l'avvocato potrà ottenere l'originale della convalida (titolo esecutivo telematico) allegando all'istanza, su un unico PDF, la scansione dell'atto introduttivo della relata di notifica, della prova del perfezionamento della stessa, del provvedimento di convalida, corredata dall'attestazione di conformità sottoscritta dallo stesso difensore.

Nel caso in cui il Difensore richiedente sia subentrato ad altro Difensore occorre depositare la PROCURA;

Si precisa che, come previsto dalla circolare Ministero della Giustizia DAG 4/02/2021. 0024494, nell'arco temporale previsto dalla norma ossia **limitatamente al periodo emergenziale**, le copie esecutive con modalità telematica dovranno essere rilasciate senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal DPR 115/2002.

Il Cancelliere, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione allegata, provvederà a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo costituito dall'atto e dalla formula esecutiva apponendovi la propria firma digitale.

Inoltre, sempre il Cancelliere annoterà sul documento telematico e, ove

esistente, su quello analogico che è stata rilasciata la formula esecutiva.

Il difensore potrà estrarre le copie con formula esecutiva che provvederà ad autenticare ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella legge n.114/2014, utilizzando la seguente formula:

sull'esemplare che costituirà titolo ex art 475 c.p.c. :

"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA."

Il Sottoscritto Avv....., nella sua qualità di difensore di

NOME COGNOME COD FISC. LUOGO E DATA DI NASCITA, ovvero DENOMINAZIONE SOCIALE, PARTITA IVA e SEDE ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 bis de/ DL 179/2012 come modificato da/ DL 90/2014 convertito nella Legge n°114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento del Tribunale di Trapani in composizione monocratica/collegiale, emesso in data e spedito in forma esecutiva in data nel procedimento RG n°. è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Dichiara sotto lo propria personale responsabilità che la presente e la sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare ex art 476 comma 1 c.p.c. .

Trapani, il

L'avvocato

Sulle ulteriori copie

"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

*Il Sottoscritto Avv....., nella sua qualità di difensore di
NOME COGNOME COD FISC. LUOGO E DATA DI NASCITA ovvero
DENOMINAZIONE SOCIALE, PARTITA IVA e SEDE ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 16 bis, comma 9 bis de/ DL 179/2012 come
modificato da/ DL 90/2014 convertito nella Legge n°114/2014, attesta
che la presente copia del provvedimento del Tribunale di Trapani in
composizione monocratica/collegiale, emesso in data
..... e spedito in forma esecutiva in data
..... nel procedimento RG n° è conforme
all'originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato
estratto.*

Trapani, il

L'avvocato

Per quanto attiene alle procedure di sfratto, ove la formula esecutiva sia apposta contestualmente all'ordinanza di convalida ex art. 663 e 665 c.p.c., l'Avvocato dovrà estrarre l'originale dell'atto esecutivo telematico con le modalità oggi convenute e dunque senza necessità di istanza.

Si ribadisce che, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 DL 19/2020, sulle copie estratte ed autenticate dall'Avvocato in base all'art. 16-bis, comma 9-bis, DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 non è dovuto il diritto di copia autentica (art. 268 dpr 115/2002).

L'Avvocato potrà provvedere alla notificazione telematica del titolo esecutivo o munito del titolo esecutivo delle copie richiedere la notificazione all'UNEP che, verificata la regolarità del titolo esecutivo in base al presente protocollo, procederà alle attività di propria competenza.

Ai sensi dell'art 476 c.p.c. permane il divieto di spedire alla stessa parte

ulteriori copie in forma esecutiva; resta fermo l'onere di avvalersi, ove sussistano i presupposti, dell'ordinario procedimento di cui all'art. 476, comma 2 cpc.

RICHIESTA E RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI PASSAGGIO IN GIUDICATO

L'Avvocato che intenda richiedere il certificato di passaggio in giudicato di un atto giudiziario dovrà depositare apposita istanza nel PCT, introdotta come atto generico e denominata "richiesta di certificato di passaggio in giudicato", e dovrà indicare nelle note per la cancelleria: "richiesta di certificato di passaggio in giudicato".

L'istanza dovrà essere corredata dalla copia del provvedimento per cui si chiede la certificazione, e, nel caso di avvenuta notifica ai fini della decorrenza del termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., della prova della sua notificazione (dovrà cioè essere allegata la scansione dell'atto notificato con attestazione di conformità all'originale in caso di notifica a mezzo UNEP, ovvero messaggio in originale di posta elettronica certificata con le ricevute e relative attestazioni di conformità in caso di notifica mediante posta elettronica certificata); all'istanza dovrà altresì essere allegata la ricevuta del pagamento con modalità telematiche del diritto di certificazione, pari a euro 3,87, e dell'imposta di bollo ove dovuta.

Qualora l'Avvocato richiedente sia subentrato ad altro Difensore dovrà depositare telematicamente la procura.

Il Cancelliere verificata la regolarità dell'istanza, la completezza della documentazione ed il versamento dei diritti, eseguiti gli accertamenti di competenza, depositerà nel fascicolo telematico il certificato di passaggio in giudicato.


Il richiedente estrarrà la copia della certificazione che, ove necessario, provvederà ad autenticare ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella legge n.114/2014, attestando che la certificazione è conforme "all'originale informatico depositato nel fascicolo dal quale è stata estratta".

Sulle copie estratte ed autenticate dall'Avvocato, in base all'art. 16-bis, comma 9-bis, DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è dovuto il diritto di copia autentica (art. 268 dpr 115/2002).


Infine, va previsto di monitorare l'andamento del Protocollo nei prossimi sei mesi, al fine di verificare la necessità di eventuali modifiche e/o integrazioni.

Trapani, 21/04/2021

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Vito Galluffo




Il Presidente del Tribunale
Andrea Genna



Il Presidente della Sezione Civile
Daniela Galazzi



Il Magistrato settore civile
Carlo Salvatore Hamel



TRIBUNALE DI TRAPANI
Depositato in Segreteria
Oggi 21/04/2021
Nicola Pina

DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Trapani, li 21.4.2021 